

poteva dare nessuna disposizione per creare nuove sezioni, e nessun decreto reale fu emanato per creare quella di cui si discorre. Che se l'atto di convocazione de' collegielettorali fu comunicato ai diversi municipi ciò torna a lode del prefetto. Ma questa comunicazione non poteva creare di certo nuove sezioni. Essa, attese le infelici passioni cui accennava l'onorevole Capone, fu un atto di lodevole preveggenza diretto ad assicurare i diritti di tutti.

Però la circoscrizione restar doveva tale quale era stabilita, e se in appresso avvennero abusi e irregolarità, di essi non puossi in nessuna maniera attribuirne la responsabilità ai funzionari del Governo.

PRESIDENTE. Il deputato Salaris ha la parola.

SALARIS. Le conclusioni dell'onorevole Avitabile furono finora combattute; tuttavolta a me sembrano giuste, e fondate nello spirito della legge.

Noi apprendemmo dal di lui rapporto come un comune a vece di votare nel capoluogo della sezione elettorale, siasi fatto lecito staccarsene, e costituire una sezione a parte, votando nel comune medesimo. Evidentemente fu commessa una violazione di legge, la quale prescrive che ogni mandamento costituisca una sezione, la quale potrà sola dividersi in due sezioni solo quando il numero della legge indicato ciò esiga.

Ora questo numero mancava affatto nel caso di cui è questione, e per ciò stesso è manifesta la votazione della legge.

Nè le parole del signor ministro per l'interno possono esimere da una colpevole acquiescenza l'autorità politica locale; perocchè il fatto è inescusabile, e tanto più inescusabile, in quanto che non solo si produsse il giorno 22 ottobre, ma si rinnovò il giorno 29 di detto mese per la votazione del ballottaggio.

In effetto, compiutasi illegalmente una riunione elettorale in un comune il giorno 22 ottobre, niuno potrà negare, e molto meno il signor ministro dell'interno, ch'era dovere dell'autorità politica richiamare gli elettori di quel comune alla osservanza della legge, e far loro intendere, che essi doveano accorrere al capoluogo della sezione per riporre i suffragi nell'urna elettorale.

Ripeto: la violazione della legge è di tale evidenza, che non fu punto contrastata dagli onorevoli oppositori. Se non che per essi codesta violazione non renderebbe nulla la elezione. Essi ci dicono: ritenuti nulli i voti di quel comune, che non votò nel capoluogo della sezione, e se, non tenuto conto di quei voti, il risultato non ne sarà variato, convalidate la elezione.

Anzitutto non comprendo al caso presente l'applicazione di questa teoria, dappoichè se il comune di Scafati non volle recarsi al capoluogo a votare, il capoluogo lo respinse dalla sua riunione, non tenendo conto degli elettori iscritti nella lista di quel comune, per guisa che da ambi i comuni la violazione della legge può dirsi commessa. E se così è la cosa, non comprendo perchè non si debba tener conto de' voti del comune

di Scafati, e si debbano invece ritenere validi i voti del capoluogo.

S'invocano i precedenti della Camera; ma io credo che mai siasi adottato codesto sistema; e ritengo anzi che la enunciata teoria non sia a questo caso applicabile.

La ragione persuade che la votazione avvenuta in questa sezione è nulla sì nell'una che nell'altra località, e non solamente nel comune secondario, come dagli oppositori si pretenderebbe.

Ora, annullandosi tutti i voti della intera sezione, i risultamenti sarebbero diversi, la maggioranza de' voti rimarrebbe spostata, e nulla quindi la elezione.

E ciò pure ammettendo la teoria degli onorevoli oppositori.

Ma codesta teoria, la quale in ultima analisi tenderebbe a privare un numero di elettori del loro diritto di suffragio, fu solamente ammessa dalla Camera, alloraquando a codesti elettori può essere imputabile una colpa; ma nel caso concreto possono dirsi colpevoli quegli elettori che accorsero là, ove dall'autorità furono chiamati, ed in buona fede deposero in un'urna il loro voto? Io credo che la Camera non li riterrà colpevoli, e per ciò stesso riterrà inapplicabile la sovraddetta teoria.

Nè per me è di poco momento la ragione svolta dall'onorevole relatore, il quale affermava che pure la votazione seguita nel capoluogo della sezione deve ritenersi nulla. Spingete infatti fino all'ultima sua conseguenza ciò ch'egli diceva, che l'ufficio elettorale del capoluogo della sezione non fu formato che dagli elettori del solo capoluogo, respinti gli elettori dell'altro comune, e voi avrete un atto di non lieve importanza viziato, un atto che non può presentare quella morale guarentigia necessaria nelle operazioni elettorali.

A dir corto, questa elezione è essenzialmente viziata alloraquando la violazione della legge è di una evidenza, che maggiore non potrebbe deplorarsi.

Signori, io non credo che facendo subire alla legge elettorale strane interpretazioni noi potremo in avvenire conservare un prestigio alla legge medesima. Le violazioni sono violazioni, e le speciose teorie non saranno mai capaci a farle addimandare « scrupolosa osservanza di legge. »

Applichiamo esattamente la legge, affinchè gli uffizi de' collegi elettorali apprendano che le forme prescritte non si possono impunemente violare.

Senza dubbio questa elezione è sostanzialmente viziata; le conclusioni per l'annullamento sono abbastanza fondate, e la Camera, io spero, voterà l'annullamento di questa elezione.

MINISTRO PER L'INTERNO. Farò osservare all'onorevole preopinante che se l'autorità governativa, una volta avvenuta la prima votazione, avesse preteso di decidere della validità di essa, avrebbe senza dubbio invaso la prerogativa della Camera; perciocchè giudice